

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1603

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BENVENUTO e MARCORA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 2007

Riduzione dei canoni di accesso stradale ai fondi rustici ed ai
fabbricati rurali

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge prende le mosse da una situazione di particolare criticità che si è verificata all'inizio dal 2006 in conseguenza dell'avvio in Piemonte, da parte dell'ANAS, di iniziative di verifica degli accessi sulle strade di sua competenza, cui è seguita la notifica dei canoni provvisori accertati.

Il livello di tali canoni ha suscitato reazioni e vibrato proteste fra gli interessati, le istituzioni locali e le associazioni di categoria, in quanto gli importi richiesti, in particolare quelli riguardanti gli accessi ai fondi rustici, sono apparsi largamente incongruenti in rapporto all'interesse economico dell'attività agricola esercitata.

Specialmente nelle aree montane, in molti casi, il canone annuo richiesto è risultato superiore allo stesso valore degli appezzamenti di terreno ed al reddito ricavabile dai medesimi fondi, anche in conseguenza del notevole frazionamento aziendale che appesantisce ulteriormente il contesto.

La necessità del presente intervento legislativo è peraltro confermata dalla risposta resa in data 12 dicembre 2006 dal rappresentante del Ministero delle infrastrutture alla Commissione Ambiente della Camera dei deputati all'interrogazione n. 5-00092, risposta nella quale si chiarisce, con riferimento alla consultazione in corso fra ANAS e regione Piemonte, che «eventuali modifiche o particolari esenzioni per alcune categorie di utenti potrebbero derivare esclusivamente a seguito di iniziative legislative».

In considerazione pertanto della necessità di garantire una disciplina adeguata e differenziata alle aree in condizione di marginalità socioeconomica ricomprese nelle zone montane o parzialmente montane, vengono quindi rivisti gli importi per le autorizzazioni agli accessi ai fondi rustici ed ai fabbricati rurali, considerando inoltre la valenza acquisita dall'attività agricola nella tutela ambien-

tale e paesaggistica e nella sostenibilità sociale, tenendo anche conto del sacrificio di superficie coltivabile richiesto per la costruzione e l'ampliamento di strade e di altre infrastrutture di interesse pubblico.

All'articolo 1 viene quindi proposto l'inserimento di un comma 8-bis nell'articolo 27 del nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) per stabilire, in favore degli accessi unici ed indispensabili ai fondi rustici ed ai fabbricati rurali ubicati in aree montane, l'esonero totale dai canoni, e la riduzione ad un quinto per quelli posti altrove.

Al fine di regolare le situazioni in essere alla data del presente provvedimento, sono state inserite disposizioni transitorie. Con la prima di esse, viene uniformata la misura della tariffa sia per le autorizzazioni già in essere che per quelle di nuova adozione, a partire dal 1° gennaio 2007, assicurando così un eguale trattamento per situazioni del tutto equivalenti.

Con la seconda disposizione transitoria, si introduce una forma di regolarizzazione per gli accessi agricoli «storici», vale a dire persistenti al codice della strada del 1992. In considerazione della peculiarità dei medesimi, anche in ragione della modesta incidenza sul traffico stradale, si ritiene opportuno ammetterne l'autorizzazione, su presentazione di istanza da parte dei soggetti interessati entro il 31 dicembre 2007, anche in deroga alle distanze minime stabilite in via generale dal comma 3 dell'articolo 45 del regolamento di esecuzione (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495). La regolarizzazione formale di tali accessi viene peraltro limitata al caso in cui il fondo risulterebbe altrimenti intercluso ed a condizione che siano in ogni caso rispettati i criteri orografici di cui al successivo comma 5 del medesimo articolo 45.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

«8-bis. Quando l'autorizzazione abbia ad oggetto accessi unici e indispensabili ai fondi rustici ed ai fabbricati rurali, la somma dovuta è ridotta ad un quinto di quella di cui al comma 8. L'autorizzazione è rilasciata a titolo gratuito quando tali accessi siano ubicati in comuni classificati montani o parzialmente montani».

Art. 2.

(Disposizioni transitorie)

1. Il comma 8-bis dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applica alle autorizzazioni rilasciate dal 1° gennaio 2007, anche in relazione a richieste antecedenti. A decorrere dal 1° gennaio 2007, i canoni relativi alle autorizzazioni rilasciate in una data antecedente sono quantificati ai sensi del medesimo comma 8-bis.

2. Per le richieste di autorizzazione pervenute entro il 31 dicembre 2007, l'ente proprietario autorizza gli accessi preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche in deroga alle distanze minime di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, esclusivamente qualora la mancata autorizzazione renda il

fondo rustico intercluso ed a condizione che siano rispettati i criteri di cui all'articolo 45, comma 5, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, e successive modificazioni. Il requisito di preesistenza dell'accesso deve essere documentato tramite atto pubblico che dimostri la proprietà del fondo in capo al richiedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.